

C. 2112-bis Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

14 dicembre 2024

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis (Buono elettrodomestici)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei relativi livelli occupazionali, nonché a favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, nonché di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso, per l'anno 2025, agli utenti finali, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nella misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a euro 25.000. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con la dotazione 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.044. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Candiani, Bagnai, Frassini, Cattoi, Ottaviani, Barabotti, Nisini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

(Fondo morosità incolpevole)

1. Il Fondo di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede ad un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016, al fine di individuare criteri e modalità di utilizzo delle risorse che permettano, pena il definanziamento, l'erogazione delle stesse entro e non oltre il 31 luglio di ciascuna delle annualità del Fondo di cui al comma 1 a soggetti per i quali, fermi i requisiti già previsti nel citato decreto del 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il decreto di cui al primo periodo, deve essere altresì stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al fondo di cui al comma 1, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.010 *(Nuova formulazione)* Montaruli, Almici, Ciaburro.

3.013 *(Nuova formulazione)* Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente: «Art. 43-bis (Eventi sportivi internazionali) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 18, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 57,8 milioni per l'anno 2026. A quota parte degli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, relativo agli interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali.

2. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni interessate dallo svolgimento dei medesimi eventi sportivi e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo sulla base delle esigenze di mobilità connesse agli eventi sportivi.

3. A titolo contribuito per la realizzazione dell'evento Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti-Valtellina 2028 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nell'anno 2028.

Conseguentemente

Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 62,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 11 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali U.d.V. 1.1 sono apportate le seguenti variazioni:

2025:

CP: -10.000.000

CS: - 10.000.000

45.2 (Nuova formulazione). Molinari, Barabotti, Bof, Cattoi, Frassini, Iezzi, Ottaviani, Stefani.

Conseguentemente, dopo l'articolo 59, inserire il seguente: «Art. 59-bis (Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401) 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'anno accademico 2024-2025 agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso, di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».

2. Per le finalità del presente articolo il finanziamento sanitario corrente è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati, nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente all'articolo 47, comma 3, le parole: "pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 898 milioni di euro per l'anno 2026, a 448 milioni per l'anno 2027 e a 498 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"

59.07 (Nuova formulazione) Schifone, Vietri, Roscani, Ciocchetti, Maccari, Ciancitto, Rosso, Morgante, Lancellotta.

dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis. (Fondo per le persone con disabilità)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione dei contributi a sostegno di enti organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

Alla Missione 24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, U.d.V. 14.1

2026

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

2027

CP: + 140.000.000

CS: + 140.000.000

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 Fondi da assegnare – U.d.V. 23.1

2026

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

2027

CP: - 140.000.000

CS: - 140.000.000

84.036 (Nuova formulazione) Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

123.012 (Nuova formulazione) Zanella, Grimaldi.

Articolo 84-*bis* (Contributo in favore delle scuole paritarie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

85.07 *(Nuova formulazione)* Lupi, Carfagna, Cavo, Bicchielli, Tirelli, Brambilla, Alessandro Colucci, Pisano, Semenzato.

***84.20.** *(Nuova formulazione)* Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

***84.21.** *(Nuova formulazione)* Giovine, Amorese, Malagola, Schiano di Visconti, Coppo, Ambrosi, Di Maggio, La Porta.

***84.22.** *(Nuova formulazione)* Lazzarini, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

***84.23.** *(Nuova formulazione)* Bonetti.

***84.24.** *(Nuova formulazione)* Boschi, Del Barba, Gadda, Faraone.

all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
1-ter. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili,» sono inserite le seguenti: «di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché».

94.033 *(Nuova formulazione)* Matone, Ottaviani, Miele.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.».

21-ter. L'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 maggio 2025. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori».

21-quater. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «I Comuni, soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al precedente periodo stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.».

21-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 21-bis a 21-quater, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 9 milioni di euro per l'anno 2028 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

104.111 *(Nuova formulazione)*. Volpi

all'articolo 116, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal bilancio 2025, l'Automobil club d'Italia (A.C.I.), predisporre il bilancio di esercizio sulla base di contabilità separate, da sottoporre a certificazione da parte di una società iscritta al registro dei revisori legali aventi ad oggetto le attività inerenti la funzione di Federazione nazionale per lo sport automobilistico e le attività da questa diverse, sulla base di uno schema redatto da una commissione composta da quattro membri nominati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sport e dall'A.C.I. definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui sono tenuti i conti separati e le attività a ciascuno riconducibili, ivi compresi i costi relativi alle risorse di personale, strumentali o di altra natura. Entro sessanta giorni dalla formalizzazione dello schema da parte della Commissione sono adottate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'A.C.I.

1-ter. Non possono essere in ogni caso utilizzati per l'esercizio di attività svolte dall'A.C.I. in qualità di federazione per lo sport automobilistico i ricavi derivanti dalle attività diverse, ivi comprese quelle conseguenti ad affidamenti da parte di enti e soggetti pubblici e, nelle more di una riforma della materia, i proventi derivanti dalla gestione del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

1-quater. Il bilancio dell'ente è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Autorità vigilanti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

1-quinquies. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2026, l'A.C.I. provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato gli utili netti derivanti dai servizi e dalle attività diverse da quelle svolte in qualità di federazione sportiva. Una quota pari al cinquanta per cento delle predette risorse, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, è assegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il potenziamento delle attività delle motorizzazioni civili finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il finanziamento delle attività di gestione del pubblico registro automobilistico.

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpreta nel senso che lo stesso non si applica agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n.14.

Conseguentemente

Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

116.1 (Nuova formulazione) Molinari, Barabotti, Cattoi, Dara, Furgiuele, Frassini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Ottaviani, Pretto.